

INDIRIZZO (UE) 2018/797 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 3 maggio 2018****sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2018/14)****(rifusione)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, e l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) l'indirizzo BCE/2006/4 ⁽¹⁾ è stato modificato diverse volte ⁽²⁾. Poiché devono essere apportate ulteriori modifiche, per ragioni di chiarezza, l'indirizzo BCE/2006/4 dovrebbe essere rifiuto.
- (2) Ai sensi dell'articolo 23, in combinato disposto con l'articolo 42.4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo Statuto del SEBC), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso con organizzazioni internazionali, e condurre tutte le operazioni bancarie rientranti nelle loro relazioni coi paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.
- (3) L'Eurosistema, nell'erogare ai clienti i propri servizi di gestione delle riserve, dovrebbe operare quale unico sistema, a prescindere da quale sia la banca centrale dell'Eurosistema attraverso la quale tali servizi sono erogati. A tal fine, il presente indirizzo intende garantire, fra l'altro, che i servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve siano erogati in maniera standardizzata e secondo termini e condizioni armonizzate, che la BCE ne sia adeguatamente informata e che siano identificate le caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti.
- (4) Tutte le informazioni, i dati e documenti redatti da e/o scambiati tra le banche centrali dell'Eurosistema nel contesto dell'erogazione dei servizi di gestione delle riserve sono riservati e sono soggetti all'applicazione dell'articolo 37 dello statuto.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente indirizzo:

- 1) l'espressione «tutti i tipi di operazioni bancarie» include l'erogazione di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve ai clienti;
- 2) per «personale della BCE autorizzato» si intende chiunque, all'interno della BCE, venga identificato di volta in volta dal Comitato esecutivo quale mittente e ricevente autorizzato delle informazioni da fornirsi nel contesto dell'erogazione di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve;
- 3) l'espressione «banche centrali» include le autorità monetarie;
- 4) per «cliente» si intende qualunque banca centrale o qualunque paese (ivi comprese le autorità pubbliche o le agenzie governative) situato al di fuori dell'area dell'euro o qualunque organizzazione internazionale a cui una banca centrale dell'Eurosistema eroghi servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve,

⁽¹⁾ Indirizzo del 7 aprile 2006 sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali (GU L 107 del 20.4.2006, pag. 54).

⁽²⁾ Si veda l'allegato I.

